

TI_GERICHTE 36.2024.28 vom 25. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2024.28

FR: TI_GERICHTE 36.2024.28 du 25 novembre 2024

IT: TI_GERICHTE 36.2024.28 del 25 novembre 2024

Erwägungen

E. 5

agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constatata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall'altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio dell'affidamento: DTF 148 III 57; consid. 2.2.1; sentenza 4A_35/2024 del 10 settembre 2024; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l'espressione letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 148 III 57; consid. 2.2.1; DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall'art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell'accordo concluso (DTF 148 III 57; consid. 2.2.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all'interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio "in dubio contra stipulatorem", in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell'assicuratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b; DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 LCA ne è un'espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c). 2.5. Come visto, quando un assicuratore, al momento di concludere un contratto, presenta delle condizioni generali, manifesta la volontà di impegnarsi secondo i termini di queste condizioni; se una volontà reale e concordante non è constatata, occorre domandarsi come il destinatario di questa manifestazione di volontà poteva comprenderla in buona fede (cfr. sentenza 4A_92/2020

del 5 agosto 2020, consid. 3.2.2; DTF 148 III 57; consid. 2.2.1) Dalla documentazione prodotta dall'attrice e dalla convenuta, le quali non hanno chiesto l'assunzione di ulteriori prove su questo specifico punto, non emerge che tra le parti sia stata concordata un'interpretazione dei termini contenuti nelle condizioni contrattuali e non è pertanto possibile determinare la reale e concorde volontà delle parti in relazione al significato dell'art. _____ CSA. Occorre di conseguenza interpretare oggettivamente la norma litigiosa, secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nelle circostanze concrete (cfr. DTF 148 III 57; consid. 2.2.1; sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 2.4.1 e sentenza 4A_371/2009 del 30 novembre 2009; sul tema cfr. anche sentenza 4A_405/2023 del 9 luglio 2024). Nel caso di specie il contenuto dell'art. _____ CSA è chiaro. Secondo tale disposto, per quanto qui d'interesse, CV 1 corrisponde le prestazioni pattuite quando una persona assicurata, in base ad una prescrizione medica (e in seguito ad un'incapacità al lavoro al 100%) necessita di un aiuto domiciliare a causa del suo stato di salute e delle sue condizioni familiari e solo se questo le permette di evitare o ridurre una degenza ospedaliera acuta (o un soggiorno di cura balneare o di convalescenza). In base a tale norma la persona assicurata deve di conseguenza produrre un referto medico da cui emerga che il suo stato di salute e le sue condizioni familiari necessitino di un aiuto a domicilio al fine di evitare o ridurre una degenza ospedaliera. Lo stato di salute e la necessità di una degenza devono essere correlati. Il disposto non prevede che la patologia di cui è affetta la persona assicurata sia una malattia acuta. Lo stato di salute deve però comportare la necessità di un ricovero ospedaliero acuto (o un soggiorno di cura balneare o di convalescenza), che può essere evitato (o ridotto) unicamente grazie ad un aiuto domiciliare, inevitabile a causa dello stato di salute e delle condizioni familiari della persona assicurata. Scopo dell'assicurazione non è invece quello di fornire un aiuto domestico a lungo termine. L'assicurazione sottoscritta dall'attrice serve infatti di principio a coprire i costi di degenza e trattamento in un ospedale (cfr. art. _____ CSA) e l'aiuto domiciliare deve essere finalizzato ad evitare o ridurre il ricovero acuto. Occorre pertanto esaminare se le condizioni affinché l'assicuratore sia tenuto a versare le prestazioni previste dall'art. _____ CSA sono adempiute nel caso di specie. 2.6. In una sentenza 4A_117/2021 del 31 agosto 2021, pubblicata in DTF 148 III 105 (cfr. anche STF 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 3.1.1; STF 4A_144/2021 del 13 settembre 2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha confermato che secondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che "giustificano la pretesa assicurativa" (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA) e cioè segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto. Nel caso di specie l'attrice non è stata in grado di comprovare l'insorgere di un caso di assicurazione. Dalla documentazione agli atti e dagli accertamenti effettuati dal Tribunale presso il curante, dr. med. _____ e presso i medici del Pronto soccorso dell'Ospedale _____, non è emerso che l'assicurata abbia necessitato, a causa del suo stato di salute e delle sue condizioni familiari, di un ricovero ospedaliero acuto e che questo sia stato evitato o ridotto grazie all'aiuto domiciliare. Il 10 ottobre 2024 il curante, dopo aver elencato le patologie, croniche, di cui è affetta l'interessata, ha negato la necessità di un ricovero sia per le patologie acute (domande da 2 a 4), sia per altre patologie (domanda 5),

quali ad esempio la cataratta, il cui intervento è peraltro stato effettuato in day hospital. Egli ha invece sostenuto che “ la mia richiesta di “supporto regolare in ambito economia domestica” entrava nel contesto delle affezioni croniche e subacute (tendinite achillea bilaterale in modo particolare) che impedivano de facto un’attività domestica adeguata (ma questo è anche valido per tutte le altre patologie) ”. Il prospettato aiuto domestico non era di conseguenza finalizzato ad evitare od accorciare un ricovero ospedaliero acuto, ma a sostenere l’attrice nelle sue attività domestiche. Il più volte invocato certificato del 4 giugno 2024 del medesimo dr. med. _____ (doc. F), non è di maggior aiuto giacché il curante conferma semmai che le patologie di cui è affetta l’attrice “ hanno sempre avuto un impatto non indifferente sulla quotidianità e soprattutto ” sulla sua capacità “ di affrontare in particolare le faccende domestiche nella sua globalità ”. Questo Tribunale non ignora che per il medico “ alla luce delle importanti patologie ” risulta “ facilmente comprensibile che, senza l’aiuto di terze persone (...) risulta difficile e problematico (e non scontato) riuscire ad evitare trattamenti stazionari”. Tuttavia, il dr. med. _____, interpellato dal TCA, ha escluso la necessità concreta di una degenza ospedaliera acuta ed ha giustificato l’aiuto domiciliare con la circostanza che le patologie croniche e subacute “ impedivano de facto un’attività domestica adeguata” (doc. XIII). Ciò non è tuttavia lo scopo dell’aiuto domestico ai sensi dell’art. _____ CSA. Neppure quanto illustrato dall’assicurata in relazione alla visita presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale _____ il

E. 10

settembre 2024, consid. 6.3.1; sentenza 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 4, sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015). 2.8. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC). All’assicuratore, rappresentato dal servizio giuridico interno, non vanno assegnate le ripetibili (STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 con riferimenti; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg , Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701). All’attrice, perdente in causa, non vanno assegnate indennità di sorta. La sua richiesta di rimborso di fr. 1'000 per le spese sostenute va pertanto respinta, 2.9. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che: “ (...) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).” Secondo l’art. 49 cpv. 2

LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell'attrice.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.